



SENT. 48/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere relatore

Oriella MARTORANA Consigliere

Carola CORRADO Primo referendario

Flavia D'ORO Primo referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60732 del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la

Campania n. 346/2022, depositata il 3 maggio 2022;

promosso da:

I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587),

con sede in Roma, alla Via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del rappresentante

legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppina

Giannico (c.f.: GNNGPP70B67D883T; pec:

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.:

PTTNNL60E49D665K; pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Sebastiano Caruso (c.f.: CRSSST60I27E463R; pec:

	avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (c.f.:	
	PRDSRG72L16H501O; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e	
	Lidia Carcavallo (c.f.: CRCLSI68C66F839U; pec:	
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente	
	domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici	
	dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512);	
	-Appellante-	
	contro	
	XXXXXXXXXX, c.f.:XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato il XXXXXXXXXX a	
	XXXXXXXXXX ed ivi residente, alla XXXXXXXXXX, rappresentato e	
	difeso dall'Avv. Amelia Cuomo, c.f.: CMUMLA69D59C129B; p.e.c.:	
	amelia.cuomo@ordineavvocatita.it; con lo stesso elettivamente domiciliato in	
	Roma, alla Piazza San Bernardo n.101 (piano V);con dichiarazione di voler	
	ricevere ogni eventuale notifica e/o comunicazione ai sensi dell'art.136 c.p.c	
	a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo:	
	amelia.cuomo@ordineavvocatita.it	
	-Appellato-	
	e nei confronti di	
	- Presidenza del Consiglio dei Ministri;	
	- Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Territoriale	
	dello Stato di Napoli , con sede in Napoli, alla Via F. Lauria n. 80, Centro	
	Direzionale Is. F8 in persona del Ministro <i>pro-tempore</i> , rappresentato dalla	
	Dott.ssa Laura Sora (SROLRA69S58F839L), Dirigente dell'Ufficio I della	
	RTS di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 del Codice di Giustizia	
	Contabile (d.lgs. n. 174/2016), la quale designa per l'accesso al fascicolo	
	2	

	telematico la Dott.ssa Olga Figurelli (C.F. FGRLG067B56A509N) e il Dott.	
	Michel Fernando Hettiyakandage (C.F. HTTMHL80H19F839O), in servizio	
	presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli. Viene eletto domicilio	
	in Napoli – Ragioneria Territoriale dello Stato – Via F. Lauria, n. 80 – Centro	
	Direzionale is. F/8 – pec: rts-na.rgs@pec.mef.gov.it;	
	per l’annullamento	
	<i>“della sentenza n. 346/2022, depositata in data 3 maggio 2022, della Corte</i>	
	<i>dei Conti, Sezione Giurisdizionale, per la Regione Campania, sentenza non</i>	
	<i>notificata.”;</i>	
	VISTO l’atto d’appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell’udienza del 19 marzo 2025, svolta con l’assistenza del segretario,	
	Dott.ssa Rinaldi Paola, data per letta, con il consenso delle parti presenti, la	
	relazione del relatore Cons. Giuseppina Mignemi, l’Avv. Giuseppina	
	Giannico per l’INPS e l’Avv. Gennaro Terracciano, per delega dell’Avv.	
	Amelia Cuomo, per l’appellato XXXXXX; il dott. Spampinato Leonardo	
	per il Ministero dell’economia e delle finanze.	
	FATTO	
	1. Con atto depositato il 6 novembre 2019, XXXXXXXXXXXX, già	
	dependente della seconda Università di Napoli e titolare di pensione diretta di	
	anzianità superiore a 100.000,00 euro, con decorrenza dall’aprile 2007,	
	liquidata con sistema retributivo, proponeva ricorso innanzi a questa Corte	
	contro l’INPS, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero	
	dell’economia e delle finanze, rassegnando le seguenti conclusioni:	
	<i>“Voglia l’Ecc.ma Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale per la Campania, in</i>	
	3	

	<i>funzione di Giudice monocratico per le pensioni, respinta ogni contraria</i>	
	<i>istanza, eccezione e deduzione:</i>	
	<i>a) in sede cautelare, accordare la tutela cautelare al ricorrente, ordinando</i>	
	<i>agli enti intimati di sospendere la decurtazione del relativo trattamento</i>	
	<i>pensionistico, e contestualmente sollevare la questione di legittimità</i>	
	<i>costituzionale dell'art. 1, commi 260, 261, 262, 263, 265, 267 e 268, della</i>	
	<i>legge n. 145 del 2018, e fissare una nuova camera di consiglio all'esito del</i>	
	<i>giudizio incidentale di costituzionalità;</i>	
	<i>b) nel merito, previo promovimento della questione di legittimità</i>	
	<i>costituzionale dell'art. 1, commi 260, 261, 262, 263, 265, 267 e 268, della</i>	
	<i>legge n. 145 del 2018, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:</i>	
	<i>- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del</i>	
	<i>trattamento pensionistico maturato ex lege, senza la decurtazione di cui</i>	
	<i>all'art. 1, c. 261-268, l. n. 145/2018;</i>	
	<i>- accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione del trattamento</i>	
	<i>pensionistico rivalutato, senza il blocco di cui all'art. 1, comma 260, della l.</i>	
	<i>n. 145 del 2018;</i>	
	<i>- accertare e dichiarare l'illegittimità delle ritenute operate a detti titoli</i>	
	<i>dall'Ente previdenziale convenuto;</i>	
	<i>- condannare i soggetti convenuti a restituire al ricorrente le somme trattenute</i>	
	<i>ai sensi dell'art. 1, comma 260 (quanto al blocco perequativo), e all'art. 1,</i>	
	<i>commi 261 e ss. (quanto al "taglio" delle pensioni), della legge n. 145 del</i>	
	<i>2018, oltre rivalutazione e interessi;</i>	
	<i>Con vittoria di spese, diritti e onorari.”.</i>	
	2. Con atto depositato il 9.9.2020, il ricorrente rinunciava all'istanza	
	4	

	cautelare.	
	Tuttavia, all’esito della camera di consiglio del 2.10.2020, nella quale nessuno	
	compariva, con ordinanza n. 121 depositata il 13.10.2020, il giudice di primo	
	grado <i>“pronunziando sulla domanda cautelare come in atti proposta, così</i>	
	<i>provvede:</i>	
	<i>dispone, in via temporanea e sino alla definizione del giudizio di merito, la</i>	
	<i>sospensione delle due ritenute (E. 832,74 ed E. 1.387,90) fondate sui commi</i>	
	<i>261-268 della legge 145/2018, operate sul trattamento pensionistico di</i>	
	<i>anzianità spettante al ricorrente.</i>	
	<i>disapplica il provvedimento impugnato e dispone il ripristino del trattamento</i>	
	<i>compensa le spese.”.</i>	
	3. Con la sentenza n. 346 del 2022, la Corte dei conti - Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Campania statuiva che <i>«La domanda</i>	
	<i>cautelare va parzialmente accolta.</i>	
	<i>Va preliminarmente rilevato che sulla questione di costituzionalità dell’art. 1,</i>	
	<i>commi 260-268 della legge 145/2018, come argomentata dal ricorrente, si è</i>	
	<i>nelle more pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza n. 234 del</i>	
	<i>9/11/2020, statuendo che il "raffreddamento" della rivalutazione automatica</i>	
	<i>delle pensioni di importo elevato (comma 260) è legittimo, mentre il "prelievo</i>	
	<i>di solidarietà" può ritenersi legittimo solo se limitato al triennio.</i>	
	<i>Ne consegue che i prelievi di solidarietà eseguiti per un periodo superiore a</i>	
	<i>tre anni sono non conformi a Costituzione.</i>	
	<i>Si osserva peraltro che la riduzione del trattamento pensionistico del</i>	
	<i>ricorrente è di importo elevato e - nella previsione originaria della norma-</i>	
	<i>era destinata a durare per ben cinque anni, incidendo sulle esigenze</i>	
	5	

economiche di chi (persona di non giovane età) aveva maturato un legittimo affidamento in ordine alla portata della pensione spettante; situazione, questa, che appare ben distante dal concetto di "sacrificio temporaneo", che può essere imposto dalla legge per esigenze di finanza pubblica.

Il "sacrificio temporaneo" sostenibile è stato dalla Consulta circoscritto ad un periodo, peraltro non breve, considerata l'entità del sacrificio economico imposto al pensionato, di tre anni.

Ne consegue che le ritenute disposte a titolo di "prelievo di solidarietà" sono illegittime per la parte eccedente il triennio, come statuito dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale, sicché quanto eventualmente prelevato in eccedenza rispetto al triennio va restituito.

Diversamente, il blocco parziale della perequazione è stato reputato costituzionalmente legittimo dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale. Ne consegue che, pur condividendosi in pieno la censura concernente il mancato adeguamento delle pensioni, per lungo periodo, alla perdita del potere d'acquisto, non può tuttavia disapplicarsi una norma vigente e che ha superato il vaglio di costituzionalità.

Quanto invece alla ripetizione di somme già erogate dall'amministrazione al ricorrente, effettuata in applicazione dei commi 260-268, va rilevato che, per costante giurisprudenza contabile, sussistono forti limitazioni al potere di ripetizione dell'indebito pensionistico (Sentenza n. 7/QM/2007 delle SS.RR.).

Con la pronuncia n. 7/QM/2007 le SS.RR. hanno infatti statuito che "in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del D.P.R. n° 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della

disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n° 241 del 1990, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge n° 241 del 1990, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione", aggiungendo che "vanno peraltro rimesse all'accertamento e alla valutazione dei giudici di merito l'individuazione del limite temporale posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza (rilevando in tal caso, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la variabilità della casistica concreta sub iudice, da delibare alla luce della comune portata risolutrice del riferimento all'art. 2 della legge n° 241 del 1990) decorso il quale non può più effettuarsi il recupero dell'indebito".

Tale giurisprudenza è pacificamente applicabile a tutte le ipotesi di indebito pensionistico.

Nel caso di specie, il ricorrente ha percepito il trattamento pensionistico, nel quantum determinato dall'amministrazione medesima, in assoluta buona fede e avendo maturato un legittimo affidamento sull'entità dello stesso, quale destinato al soddisfacimento delle proprie fondamentali esigenze di vita.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità delle ritenute fondate sui commi 261-268 della legge 145/2018, per il periodo eccedente il triennio a decorrere dall'1/1/2019, nonché delle ritenute tutte effettuate a titolo di recupero dell'indebito pensionistico.

Le somme ripetute dall'amministrazione ai predetti titoli vanno restituite al ricorrente, ma senza rivalutazione e interessi, trattandosi di debito

restitutorio.

Data la complessità della questione, dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, in parziale accoglimento della stessa così provvede:

- dichiara l'illegittimità delle ritenute fondate sui commi 261-268 della legge 145/2018, per il periodo eccedente il triennio a decorrere dall'1/1/2019, nonché delle ritenute tutte effettuate a titolo di recupero dell'indebito pensionistico;

- dispone la cessazione delle ritenute fondate sui commi 261-268 della legge 145/2018, per la parte eccedente il triennio;

- dispone la restituzione, in favore del ricorrente, delle somme ripetute e ritenute dall'amministrazione ai titoli di cui in motivazione;

- compensa le spese».

4. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello l'INPS, che, con un unico motivo, lamentava la «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145/2018, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 2020 – Carenza di interesse.*

Violazione dei principi stabiliti dalle SSRR n. 7/QM/2007 in materia di legittimo affidamento recupero dell'indebito.».

Secondo l'Istituto previdenziale, la sentenza di primo grado sarebbe erronea

	poiché, facendo cattivo governo della normativa di riferimento, aveva ritenuto	
	fondata la pretesa azionata <i>«nonostante la fattispecie comporti, da un lato e</i>	
	<i>fino al 31 dicembre 2021 (triennio dal gennaio 2019), la considerazione</i>	
	<i>dell'assoluta correttezza dell'operato dell'Istituto, con conseguente</i>	
	<i>infondatezza della richiesta sollevata, e, dall'altro per il periodo successivo</i>	
	<i>al 31 dicembre 2021, la totale carenza di interesse all'azione intrapresa.».</i>	
	La domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto alla	
	percezione del trattamento pensionistico senza la riduzione di cui all'art. 1, cc	
	da 261 a 268, della legge n. 145/2018 (c.d. taglio o contributo di solidarietà),	
	nei termini nei quali era stata accolta dal GUP, infatti, non risulterebbe	
	possibile.	
	La Corte costituzionale, con la decisione n. 234/2020, ha dichiarato illegittima	
	la disposizione recata dall'art. 1, c. 261, della legge n. 145/2018, con esclusivo	
	riferimento alla durata quinquennale, anziché triennale, del	
	prelievo/contributo ivi previsto.	
	Conseguentemente, la disposizione in questione consente di operare	
	trattenute, nei limiti stabiliti dalla stessa legge, fino al 31 dicembre 2021.	
	Ne discende che, a fronte di un ricorso, notificato in data 21 dicembre 2019,	
	nel quale venivano formulate le pretese nei termini sopra riportati, sarebbe	
	erronea la statuizione resa, a tenore della quale veniva dichiarata	
	<i>«l'illegittimità delle ritenute fondate sui commi 261-268 della legge 145/2018,</i>	
	<i>per il periodo eccedente il triennio a decorrere dall'1/1/2019, nonché delle</i>	
	<i>ritenute tutte effettuate a titolo di recupero dell'indebito pensionistico” e</i>	
	veniva disposta <i>“la restituzione, in favore del ricorrente, delle somme ripetute</i>	
	<i>e ritenute dall'amministrazione a titolo di cui in motivazione».</i>	

	Difatti, l’operato dell’INPS doveva ritenersi legittimo, avendo effettuato	
	trattenute nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dalla legge, così come	
	rimodulata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020 ed essendo,	
	al contrario, la pretesa - articolata da controparte ed accolta dal GUP - riferita	
	al periodo decorrente dal gennaio 2019, ove il ricorso introduttivo è stato	
	notificato solo nel novembre 2019.	
	Allo stesso modo, risulterebbe erronea la decisione impugnata, laddove ha	
	ritenuto il diritto dell’interessato alla irripetibilità delle somme percepite ed	
	asseritamente chieste in ripetizione, in virtù del disposto di cui al comma 261	
	dell’art. 1.	
	Secondo l’appellante, infatti, in disparte la considerazione della mancata	
	esatta individuazione di tali importi, del tutto fuori centro sarebbe il richiamo	
	alla disciplina che regola la ripetizione dell’indebito pensionistico, resa	
	all’esito dell’arresto delle SSRR. n. 7 del 2007, non potendosi considerare	
	configurabile nessuna lesione del principio del legittimo affidamento, attesa	
	la nota pendenza del giudizio di legittimità costituzionale e l’inconfigurabilità	
	di una tutela di tal fatta, nei casi, com’è quello di specie, di interventi	
	peggiorativi dei trattamenti pensionistici in essere.	
	Secondo l’ormai consolidato orientamento della Corte costituzionale,	
	maturato con le ordinanze nn. 22 del 2003 e 160 del 2007 e poi consolidato	
	dalle successive sentenze nn. 223/2012, 116/2013 e da ultimo 173/2016, per	
	tali tipologie di misure, le questioni di costituzionalità concernenti la lesione	
	del principio di affidamento sono state sempre respinte, sull’assunto che	
	trattasi di interventi non irrazionali e non eccessivamente lesivi	
	dell’affidamento del cittadino.	
	10	

	Concludeva, pertanto, l'INPS, per l'accoglimento dell'appello.	
	5. Si costituiva XXX , rappresentando di avere	
	percepito il trattamento pensionistico, nel <i>quantum</i> determinato	
	dall'amministrazione medesima, in assoluta buona fede con la convinzione	
	della legittima spettanza e di avere maturato un legittimo affidamento	
	sull'entità dello stesso, destinato al soddisfacimento delle proprie	
	fondamentali esigenze di vita.	
	In assenza del dolo dell'interessato, pertanto, le somme non sarebbero	
	recuperabili, anche in forza delle statuizioni di cui alla sentenza delle Sezioni	
	riunite della Corte dei conti, n. 7/QM/2007.	
	Insisteva, altresì, l'appellato, sulla rilevanza del principio dell'affidamento,	
	con riferimento alla aspettativa di stabilità del trattamento pensionistico.	
	Concludeva, quindi, per il rigetto dell'appello, <i>“Con vittoria di spese, diritti e</i>	
	<i>onorari di entrambi i gradi di giudizio, in favore dell'avvocato antistatario.”.</i>	
	6. Si costituiva anche il Ministero dell'economia e delle finanze	
	chiedendo l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva,	
	con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio <i>“anche per lite</i>	
	<i>temeraria e manifestamente infondata, per i profili riguardanti la vocatio in</i>	
	<i>ius del citato Dicastero”.</i>	
	Evidenziava, il Ministero, come i trattamenti pensionistici diversi da quelli di	
	guerra e tabellari sono stati trasferiti (giuridicamente e materialmente), <i>ope</i>	
	<i>legis</i> (art. 4 d.lgs. n. 479/1994 e art. 2 l. n. 335/1995, con cui sono state	
	devolute all'INPDAP le competenze già proprie delle <i>ex</i> Direzioni Provinciali	
	del Tesoro), alla competente sede provinciale dell'INPDAP (ora INPS), a	
	decorrere dal 1° gennaio 1999.	
	11	

	Con la medesima decorrenza, il suddetto ente è succeduto, altresì, nella	
	legittimazione attiva e passiva già riconosciuta alle stesse Direzioni	
	Provinciali, in ordine alle controversie instaurate e da instaurarsi nelle varie	
	sedi giurisdizionali.	
	In materia di contenzioso attinente ai trattamenti pensionistici ordinari, la	
	legittimazione attiva e passiva del Ministero dell'economia e delle finanze e	
	dell'INPDAP è stata regolamentata con la circolare emanata dalla Direzione	
	Generale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro n. 850 del 16 dicembre	
	1998, diramata d'intesa con la sede centrale dell'INPDAP, secondo cui «a	
	<i>decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 1999, l'INPDAP succederà nella</i>	
	<i>legittimazione attiva e passiva già propria delle Direzioni provinciali del</i>	
	<i>Tesoro, in ordine alle controversie instaurate e da instaurarsi dinanzi alla</i>	
	<i>giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile nelle materie trasferite</i>	
	<i>all'Istituto medesimo».</i>	
	Nel caso di specie, non vi sarebbe, quindi, alcun valido motivo atto a	
	legittimare la chiamata in causa del Ministero, trattandosi di controversia	
	relativa al pagamento di trattamenti pensionistici (i.e. pensioni civili) di	
	esclusiva competenza dell'INPS (<i>ex</i> INPDAP), a differenza di quelle di guerra	
	e tabellari.	
	Per gli emolumenti riferiti a pensioni civili, il predetto Ministero non	
	risulterebbe essere Ente pagatore di prima istanza, né sarebbero stati	
	impugnati atti di organi amministrativamente e/o giuridicamente allocati	
	presso il citato Dicastero.	
	Non vi sarebbe, infatti, evidenza (trattandosi invero di pensioni civili a totale	
	carico dell'INPS - <i>ex</i> INPDAP) della derivazione causale tra le decurtazioni	

	pensionistiche lamentate ed un atto, omissivo o commissivo, ascrivibile al	
	Ministero.	
	All’udienza del 19 marzo 2025, le parti presenti ribadivano le conclusioni in	
	atti e la causa veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Presidenza del	
	Consiglio dei ministri, regolarmente evocata in giudizio.	
	2. Sempre preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione	
	passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero	
	dell’economia e delle finanze, che non risultano in alcun modo coinvolti nella	
	vicenda e nei confronti dei quali, nel ricorso originario, non erano spiegate	
	specifiche domande.	
	Pertanto, non essendo stata dichiarata, nel giudizio di primo grado,	
	l’estromissione degli stessi, l’INPS ha doverosamente ritenuto di notificarli	
	dell’impugnazione, ai fini della completezza del contraddittorio.	
	Non sussistendo, pertanto, alcuna temerarietà con riferimento alla evocazione	
	nel giudizio di appello del Ministero da parte dell’INPS, ai sensi dell’art. 31,	
	c. 3, le spese sono compensate integralmente tra le parti.	
	Nulla per le spese nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri,	
	non costituita.	
	3. L’art. 1, c. 260, della l. n. 145 del 2018 (modificato dall’art. 1, c. 477,	
	della l. 160 del 2019) disponeva che, per il periodo 2019-2021, la rivalutazione	
	automatica dei trattamenti pensionistici era riconosciuta nella misura del 100	
	per cento solo per quelli complessivamente pari o inferiori a tre volte il	
	minimo INPS; mentre, per quelli superiori a tale soglia, era riconosciuta in	
	13	

	misura decrescente.	
	L'art. 1, c. 261, della l. n. 145 del 2018, prevedeva che, a decorrere dalla data	
	in entrata in vigore della ridetta legge e per la durata di cinque anni, i	
	trattamenti pensionistici superiori a 100.000,00 euro erano ridotti di una	
	aliquota progressiva rispetto alla misura della pensione.	
	Con il ricorso originario, XXX lamentava l'applicazione, al proprio	
	trattamento pensionistico, di entrambe le disposizioni, in ragione della	
	incostituzionalità delle stesse, dedotta sotto molteplici profili.	
	Quindi, con riferimento all'art. 1, c. 160, chiedeva la condanna <i>«dei soggetti</i>	
	<i>resistenti alla restituzione (...) di quanto non corrisposto a tale titolo»;</i>	
	mentre, con riguardo all'art. 1, c. 161, chiedeva <i>«la condanna dei soggetti</i>	
	<i>resistenti alla restituzione in favore del ricorrente di quanto trattenuto a far</i>	
	<i>data dall'applicazione della riduzione del trattamento pensionistico di cui</i>	
	<i>all'art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. (1°</i>	
	<i>gennaio 2019)».</i>	
	In pendenza del giudizio, la Corte costituzionale, con la sentenza 234 del	
	9.11.2020, riteneva la legittimità delle disposizioni innanzi citate, salvo che	
	per l'ambito temporale di riferimento del comma 161, da considerarsi	
	legittimo limitatamente a tre anni e non per l'intero quinquennio.	
	Il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, dichiarava l'illegittimità	
	delle ritenute di cui all'art. 161, per il periodo eccedente il triennio a decorrere	
	dall'1.1.2019, nonché delle ritenute effettuate a titolo di recupero	
	pensionistico; disponeva la cessazione delle ritenute fondate sui commi 261-	
	268 della legge n. 145/2018, per la parte eccedente il triennio; disponeva la	
	restituzione, in favore del ricorrente, delle somme ripetute e ritenute	
	14	

	dall'amministrazione ai titoli di cui in motivazione.	
	L'INPS, con l'atto di impugnazione, evidenziata la correttezza dell'operato	
	dell'Istituto con riferimento all'applicazione del c. 161, come interpretato	
	dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 234 del 2020, lamentava	
	l'erroneità della pronuncia di primo grado che aveva escluso la ripetibilità	
	delle somme versate al ricorrente e non dovute, proprio in applicazione della	
	suddetta disposizione normativa.	
	Ebbene, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 234 del 2020, poi	
	confermata dalle ordinanze n. 172 del 2022 e n. 87 del 2023, ha	
	sostanzialmente statuito la legittimità delle riduzioni dei trattamenti	
	pensionistici operate ai sensi dell'art. 1, c. 161 e ss., della l. n. 145 del 2018,	
	ma solo limitatamente al triennio 2019-2021.	
	Pertanto, va rigettata la prima parte del motivo di appello e va confermata la	
	sentenza del giudice di prime cure, nella parte in cui ha accolto il motivo di	
	ricorso del XXX inteso a far valere il diritto alla corresponsione del	
	trattamento pensionistico senza le decurtazioni di cui all'art. 1, c. 161, della	
	legge 30.12.2018, n. 149, per il periodo eccedente il triennio a decorrere dalla	
	data dell'entrata in vigore della ridetta legge ed ha disposto la cessazione delle	
	eventuali ritenute <i>«fondato sui commi 261-268 della legge 145/2018, per la</i>	
	<i>parte eccedente il triennio»</i> ; domanda che, evidentemente, deve ritenersi	
	ricompresa nella più ampia richiesta di corresponsione del trattamento	
	pensionistico senza le decurtazioni innanzi dette, per l'intero periodo	
	quinquennale, siccome proposta dal ricorrente.	
	Quanto alla seconda parte del motivo di appello dell'Istituto, relativo alla	
	asserita erroneità della decisione di primo grado che ha statuito <i>«il diritto</i>	
	15	

dell'interessato alla irripetibilità delle somme percepite ed asseritamente chieste in ripetizione in virtù del disposto di cui al comma 161° dell'art. 1 (...)» (Ricorso in appello dell'INPS, pag. 5), dal complesso della motivazione, si evince che il giudice di primo grado, con specifico riferimento all'irripetibilità delle somme corrisposte ai sensi dell'art. 1, c. 161, della l. n. 145 del 2018 (cui esclusivamente fa riferimento il motivo di appello) non ha solo ritenuto irripetibili le somme eventualmente ritenute oltre il triennio, ma ha anche statuito l'irripetibilità delle somme corrisposte in più relative alla fase iniziale del triennio, disponendone «la restituzione, in favore del ricorrente».

Tanto si evince dalla motivazione della pronuncia, nella quale il primo giudice ha affermato che «Va pertanto dichiarata l'illegittimità delle ritenute fondate sui commi 261-268 della legge 145/2018, per il periodo eccedente il triennio a decorrere dall'1/1/2019, nonché delle ritenute tutte effettuate a titolo di recupero dell'indebito pensionistico.

Le somme ripetute dall'amministrazione ai predetti titoli vanno restituite al ricorrente, ma senza rivalutazione e interessi, trattandosi di debito restitutorio».

Il giudice di prime cure ha, dunque, ritenuto irripetibili, con riguardo all'art. 1, c. 261, della l. n. 145 del 2018 (oggetto del motivo di appello), le somme corrisposte in esubero da gennaio a maggio 2019, di cui l'Istituto aveva iniziato il recupero con la comunicazione di accreditamento al 6/2019, nella misura di un terzo del totale, pari ad euro 1.387,90, come pure si evince dall'ordinanza n. 121 del 2020, disponendone, altresì la restituzione.

Ebbene, con riferimento a tale profilo, il motivo di appello è ammissibile,

	poiché sufficientemente specifico, e va accolto.	
	Occorre, anzitutto, chiarire che la giurisprudenza delle Sezioni riunite (sent.	
	7/QM/2007) citata dal giudice di prime cure e dall'appellato, non solo è riferita	
	alla diversa ipotesi di irripetibilità dell'indebito pensionistico discendente dal	
	conguaglio tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva della pensione,	
	ma è anche stata pesantemente rivisitata dalle stesse Sezioni Riunite, con la	
	sentenza n. 2/QM/2012 del 2 luglio 2012.	
	Nel caso, le somme sono state corrisposte in esubero dall'Istituto in ragione	
	del ragionevole lasso di tempo necessario per l'adeguamento del trattamento	
	pensionistico al nuovo dettato normativo.	
	Considerato, poi, che il ridetto art. 1, c. 161 della l. n. 145 del 2018 prevede	
	una riduzione del trattamento pensionistico su base annuale, la maggiore	
	ritenuta operata dall'Istituto su alcuni ratei relativi al medesimo anno neppure	
	può qualificarsi come recupero di somme indebitamente corrisposte.	
	In ogni caso, pure a voler configurare quale recupero di indebito le ritenute	
	operate dall'INPS dal mese di giugno, non è configurabile, nel caso, alcun	
	affidamento del percipiente atto ad impedire detto recupero e/o a giustificare	
	la restituzione delle somme eventualmente recuperate.	
	Infatti, per un verso, con riguardo alla riduzione del trattamento pensionistico	
	disposta dall'art. 1, c. 261, la violazione dell'affidamento del pensionato è	
	stata esclusa dalla stessa Corte costituzionale, che, con motivazione che qui si	
	intende richiamata e condivisa, nella sentenza n. 234 del 2020 citata, al par.	
	18.8, ha chiarito che <i>“In tale difficile contesto, occorre rammentare quanto</i>	
	<i>affermato nella sentenza n. 173 del 2016, cioè che il principio di affidamento</i>	
	<i>deve essere sempre più inteso in senso non astratto, «nella misura in cui il</i>	
	17	

prelievo non risulti sganciato dalla realtà economico-sociale, di cui i pensionati stessi sono partecipi e consapevoli».”.

E, per altro verso, valgono ad escludere la formazione di un legittimo affidamento del pensionato sulla spettanza delle somme in discussione, la pubblicità dell'entrata in vigore della l. n. 145 del 2018, evidentemente destinata ad avere ripercussioni sulla misura del trattamento pensionistico del ricorrente, ed il brevissimo - comunque ragionevole - lasso di tempo intercorso tra l'entrata in vigore della predetta legge e l'attuazione delle disposizioni normative effettuata dall'INPS.

Sicché, per tale profilo, va accolto l'appello dell'Istituto risultando pienamente legittimo il “recupero dell'indebito”, in riferimento alle somme relative al primo triennio e la conseguente non spettanza della restituzione al ricorrente delle somme recuperate.

In ragione del parziale accoglimento dell'appello, le spese sono compensate.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità, disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze;
- accoglie parzialmente l'appello, nei termini di cui in motivazione.

	Nulla per le spese nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri,	
	non costituita.	
	Compensate le altre spese.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.3 – 10.4.2025.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Dott.ssa Giuseppina Mignemi	Dott.ssa Giuseppina Maio
	F.to digitalmente	F.to digitalmente
	Depositata il 14/04/2025	
	IL DIRIGENTE	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs.	
	30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Giuseppina Maio	
	F.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 14/04/2025	
	Il Dirigente	
	F.to digitalmente	
	19	

